



Garante dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera j, della legge regionale, n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Tenuta ed articolazione dell'elenco

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 5 Procedimento di iscrizione

Art. 6 Diniego di iscrizione

Art. 7 Cancellazione dall'elenco

Art. 8 Corsi di formazione

Art. 9 Revisione ed aggiornamento dell'elenco

Art. 10 Rapporti con l'autorità giudiziaria

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, di seguito denominato Elenco, nonché i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, al fine di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, un elenco di persone preparate e motivate disposte a svolgere l'attività di tutore e protutore legale volontario.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del codice civile, si intende per:

a) TUTORE: la persona, nominata dall'Autorità giudiziaria, che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

b) PROTUTTORE: la persona nominata dall'Autorità giudiziaria per rappresentare il minore in caso di conflitto di interesse tra quest'ultimo ed il Tutore.

Art. 3

(Tenuta ed articolazione dell'Elenco)

1. L'Elenco è tenuto presso l'Ufficio del Garante dei diritti dei minori, con sede in Bari al Viale Unità d'Italia, 24/C
2. Nell'Elenco, per ogni iscritto, sono riportati
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) i dati anagrafici, la professione e il titolo di studio;
 - c) le precedenti esperienze maturate come tutore, protutore.
 - d) la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;
 - e) l'opzione territoriale espressa all'atto della richiesta di iscrizione, o anche successivamente, ai fini del conferimento da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'incarico di tutore e protutore.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. All'Elenco può iscriversi, ogni cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) essere esente da condanne penali;
 - c) non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'articolo 350 del Codice Civile;
 - d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 348, quarto comma, del Codice Civile;
 - e) di essere in possesso di diploma di laurea
 - f) attestato di partecipazione ai corsi di cui al successivo art.8.

Art. 5

(Procedimento di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli interessati presentano domanda in carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato A.

La domanda è presentata all'Ufficio del Garante dei diritti dei minori.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 secondo lo schema allegato A/1 o allegato B/1;

- c) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite;
- d) attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione per Tutori, Protutori volontari, Curatori speciali o amministratori di sostegno di cui al successivo art. 8 o altri equipollenti realizzati in altre Regioni. Gli attestati devono essere prodotti in copia autentica o mediante copie dichiarate conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000.

2. L'Ufficio del Garante provvede a istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda pervenuta, in relazione alla quale verifica la completezza e il possesso dei requisiti e comunica, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'ammissibilità o la non ammissibilità all'iscrizione nell'Elenco.

3. Nei dieci giorni successivi a quello della comunicazione, sulla scorta delle dichiarazioni formulate ai sensi del comma 4, si provvede all'iscrizione del richiedente nell'elenco, dandone comunicazione al Servizio sociale dell'ambito territoriale del Comune di Competenza, nonché ai Giudici Tutelari competenti per territorio ed al Tribunale per i Minorenni.

4. Qualora la domanda sia incompleta, l'Ufficio del Garante ne dà comunicazione al richiedente, il quale è tenuto alla regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

5. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta formulata ai sensi del comma 4 e la presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 6

(Diniego di iscrizione)

1. Il diniego di iscrizione è disposto nelle seguenti ipotesi:

- a) accertata insussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dall'articolo 4;
- b) mancata regolarizzazione della domanda nel termine previsto dal comma dell'articolo 5.

Art. 7

(Cancellazione dall'Elenco)

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento dell'Ufficio del Garante, nei seguenti casi:

- a) esplicita richiesta dell'iscritto;
- b) accertata perdita dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione, anche in conseguenza dell'attività di cui all'articolo 9;
- c) rifiuto immotivato di assumere le funzioni di Tutore, Protutore;
- d) rimozione del Tutore, del Protutore nei casi disciplinati dal Codice Civile.

2. Della cancellazione l'Ufficio del Garante dà comunicazione al Servizio sociale dell'ambito territoriale competente, ai Giudici Tutelari ed ai Tribunali per i minorenni di competenza.

Art. 8
(Corsi di formazione)

1. L'Ufficio del Garante promuove, sostiene e organizza corsi di formazione e di aggiornamento per le persone disposte a svolgere l'attività di Tutore, Protutore volontario e Curatore speciale dei minori, avvalendosi della collaborazione degli Enti Locali (province, comuni), di Giudici Tutelari, di Magistrati del Tribunale per i Minori, di Ordini Professionali, di Organizzazione del Privato Sociale.

Art. 9
(Revisione ed aggiornamento dell'Elenco)

1. L'Ufficio del Garante provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti ed alla revisione triennale dell'Elenco, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio del Garante richiede agli iscritti di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art.4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli interessati devono far pervenire agli Uffici la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, del possesso dei requisiti predetti.
3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'Elenco, disposto dall'Ufficio del Garante, che ne dà comunicazione al Servizio sociale dell'ambito territoriale competente, nonché ai Giudici Tutelari ed ai Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti.
4. Gli Uffici competenti, oltre a quanto previsto nei commi 1 e 2, possono in ogni tempo disporre gli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 10
(Inserimento Tutori attivi)

Tutti coloro che già svolgono le funzioni di Tutore legale volontario potranno chiedere di essere inseriti nell'Elenco Tutori.

L'iscrizione sarà preceduta dalla partecipazione ad un seminario formativo/informativo, organizzato dall'Ufficio del Garante, per consentire a tutti gli iscritti nell'Elenco uniforme conoscenza di prassi e procedure.

Tutti i Tutori inseriti nell'Elenco saranno tenuti a partecipare a corsi e seminari di aggiornamento periodicamente organizzati dall'Ufficio del Garante.

Art.11

(Rapporti con l'Autorità Giudiziaria)

1. L'Elenco di cui al presente Regolamento è messo a disposizione delle Autorità Giudiziarie cui compete la nomina del Tutore e del Protutore.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Garante sottoscrive protocolli d'intesa con le Autorità Giudiziarie competenti.